

COMUNE DI CURTATONE
PROVINCIA DI MANTOVA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
(ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016)

I – INTRODUZIONE

1. IL QUADRO NORMATIVO

Finalità della ricognizione

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute, attraverso un piano di razionalizzazione, imposto annualmente dall'art. 20 e da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento all'anno precedente (31 dicembre 2019).

Preso atto che In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"(TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2019, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2020, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019. Entro il 31 dicembre 2020, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica. Gli atti adottati nel corso del 2020 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti;

Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);
- sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. a) del TUSP, oggetto espresso di questa relazione.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d). Tale limite si riduce a € 500.000 per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 (art. 26, comma 12-quinquies);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2. IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIO DEL 2017

In attuazione dell'art.24 del TUSP con Deliberazione Consiliare n. 35 del 27/09/2017, è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute in via diretta dal Comune di Curtatone e che tale atto:

- costituiva aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione di cui alla Legge di stabilità 2015 adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2015 avente ad oggetto " Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 L. 190/2014)" e della Relazione attuativa approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 31/03/2016 avente ad oggetto "relazione sui risultati conseguiti dall'applicazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge 190/2014) approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 27/03/2015", ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P.;
- confermava che, non sussistevano motivazioni per l'alienazione di nessuna partecipazione in quanto le medesime rientravano nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 2, TUSP (ovvero, producono servizi di interesse generale eccetera) e pertanto tutte le partecipazioni dirette ed indirette detenute da questo Comune alla data del 23 settembre 2016 potevano essere mantenute e quindi con quest'atto non veniva prevista nessuna ulteriore azione di razionalizzazione (contenimento costi, cessioni, liquidazioni e fusioni) oltre a quelle già in essere e già previste;
- confermava in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni comunali quanto già contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 L. 190/2014)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2015 ed anche evidenziato nella "relazione sui risultati conseguiti dall'applicazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge 190/2014)" approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 31/03/2016;

Tale Piano è stato poi trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel corso del 2018 con Deliberazione Consiliare n. 40 del 16.07.2018 si è disposta la <Cessione quote societarie Farmacia Comunale San Silvestro s.r.l. – conseguente rinuncia alla titolarità della quarta sede farmaceutica del Comune di Curtatone> anche se tale misura non era prevista dal "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 L. 190/2014)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2015.

II – LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE

1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il Comune di Curtatone attualmente partecipa direttamente alle seguenti società:

1. Azienda Pubblici Autoservizi Mantova Spa (A.P.A.M. S.p.A.) con una quota del 2,51%;
2. Territorio Energia Ambiente S.p.a. (T.E.A. S.p.a.) con una quota del 3,16919%;
3. Società Intercomunale Ecologica Mantovana (SIEM S.p.a.) con una quota del 2,9429%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) non sono oggetto della presente ricognizione, in quanto il Comune di Curtatone non detiene per il tramite di una società/organismo, il controllo delle stesse, così come previsto dall'art.2 comma 1 lettera g) del D.Lgs.175/2016, nemmeno tramite comportamenti concludenti (controllo pubblico sostanziale). E comunque per ogni eventuale considerazione o dato di dettaglio in merito si rinvia a quanto già allegato alla D.C.C. n. 35 del 27/09/2017

2. ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO

Per completezza si precisa che il Comune di Curtatone partecipa ai seguenti Consorzi:

- Consorzio Progetto Solidarietà con una quota del 9,47%

La partecipazione al Consorzio suddetto non è oggetto del presente Piano.

III – RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA

1. AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA SPA (A.P.A.M. S.P.A.)

Quota di partecipazione detenuta dal Comune di Curtatone : 2,51%

Attività generale svolta dalla società: Gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione a terzi.

Attività svolta per il Comune:

- Gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione a terzi.
- Trasporto pubblico locale (APAM Esercizio Spa)
- Trasporto scolastico comunale (APAM Esercizio Spa)

APAM S.p.A., soprattutto tramite la società Apam Esercizio Spa, direttamente partecipata e controllata, è la società che si occupa dei servizi per la mobilità sul territorio di Mantova e Provincia e che gestisce il trasporto pubblico urbano e interurbano di Mantova e dell'intero territorio provinciale con linee che arrivano a coprire anche parte delle province di Brescia, Verona e Modena. Oltre alla gestione del Trasporto Pubblico Locale, la società cura il trasporto scolastico in molti comuni della Provincia di Mantova, tra cui il Comune di Curtatone.

L'Assemblea straordinaria di APAM spa del 26.06.2017 ha adeguato lo statuto sociale in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.175 del 19.08.2016.

A seguito di ciò, a far data dal 26.06.2017, l'organo amministrativo è composto da un Amministratore unico (e non più dal consiglio di amministrazione). Il collegio sindacale è composto da 3 sindaci effettivi tra cui il presidente del collegio sindacale e 2 sindaci supplenti e vi è un revisore unico.

Numero di dipendenti: zero

Risultato d'esercizio:

Utile d'esercizio 2014: euro 326.060,00
Utile d'esercizio 2015: euro 1.071.892,00
Utile d'esercizio 2016: euro 566.345,00
Utile d'esercizio 2017: euro 633.632,00
Utile d'esercizio 2018: euro 316.470,00
Utile d'esercizio 2019: euro 197.811,00

Fatturato (ricavi delle vendite e delle prestazioni + altri ricavi e proventi):

Fatturato 2016: euro 557.692,00
Fatturato 2017: euro 572.245,00
Fatturato 2018: euro 502.774,00
Fatturato 2019: euro 487.281,00
Media 2017/2019: euro 520.766,67

Nel piano 2017 era previsto di mantenere tale partecipazione.

Ad oggi la società Apam Spa:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune di Curtatone, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
 - pur non avendo personale dipendente, poiché a seguito di operazioni societarie obbligatorie per legge, lo stesso è stato trasferito alla società operativa Apam Esercizio spa, Apam spa ha sottoscritto un contratto di servizio con Apam Esercizio

spa per poter avvalersi del personale di quest'ultima, per lo svolgimento delle proprie attività amministrative, direzionali e di staff. Inoltre, con la modifica dello statuto approvata in data 26 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione composto da tre membri è stato sostituito con l'amministratore unico. Queste operazioni vanno nel senso previsto dalla normativa, per il contenimento dei costi;

- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente. Ai fini di detta verifica, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza contabile, l'Ente ha considerato non già le attività astrattamente elencate nell'oggetto sociale statutario, ma quelle svolte in concreto dalle proprie partecipate;
- il fatturato medio, per l'ultimo triennio, è superiore a 500.000 euro (il dato di fatturato preso a riferimento si riferisce alla grandezza risultante dai dati considerati ai nn.1 e 5 della lettera A dell'art.2425 Cod.Civile);
- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni.

Conferma Partecipazione: Sì

Motivazione: L'utilità della partecipazione deriva dalla possibilità da parte del Comune di partecipare, per il tramite di Apam spa, alla governance di un importante e fondamentale servizio pubblico locale quale il trasporto pubblico. La Società, inoltre, presenta regolarmente bilanci in attivo e, pertanto, non grava sulle finanze del Comune per un eventuale ripiano di perdite.

2. TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. (T.E.A. S.P.A.)

Quota di partecipazione detenuta dal Comune di Curtatone: 3,16919%

Attività generale svolta dalla società: attività di organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio o per conto di terzi dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche e di sviluppo del territorio, di utilità sociale e di tutela ambientale.

TEA spa è una società per azioni a capitale interamente detenuto da enti Locali della Provincia di Mantova e dal Comune di Settimo Milanese. La Società eroga servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali direttamente o attraverso le società controllate. La società risponde inoltre alle finalità istituzionali dell'Ente in quanto organizza e gestisce per conto dei Comuni Soci servizi pubblici locali; il modello utilizzato è quello del partenariato pubblico/privato così come previsto dalla normativa comunitaria. La Società e il Gruppo non svolgono servizi strumentali all'Ente ai sensi del Decreto Bersani (D.L. 223/2006 conv. Con L. 248/2006).

Le più importanti società di cui TEA Spa è la capogruppo sono:

- S.E.I S.r.l.: gestisce le attività di produzione, manutenzione e distribuzione afferenti al servizio Teleriscaldamento, di Distribuzione Gas, Impianti Termici e allo Sviluppo Energie Rinnovabili;
- T.E.A. ONORANZE FUNEBRI S.r.l.: gestisce le attività di vendita dei servizi di onoranze funebri
- T.E.A. ACQUE S.r.l.: si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato, del Servizio Manutenzione Reti idriche, del Servizio Manutenzione strade, nonché del Laboratorio di Analisi, Acqua Lab;
- T.E.A. ENERGIA S.r.l.: è la Società commerciale del gruppo che opera nel mercato liberalizzato dell'energia, sia verso i consumatori finali, sia verso operatori; a tal fine presidia e opera sulle filiere elettrica e del gas, nonché sulla vendita del teleriscaldamento, generato e trasportato da Sei;
- T.E.A. RETELUCE S.r.l.: è stata costituita per la gestione sinergica su scala provinciale del servizio di illuminazione pubblica, un innovativo progetto proposto ai Comuni mantovani da Tea nel 2013. La Società è attiva dall'1/7/2014. Gli Enti locali che hanno aderito rappresentano il 70% circa dei punti luce della provincia di Mantova. I plus: adeguamento impiantistico, risparmio energetico, smart service (ricarica veicoli elettrici, wi-fi pubblico, telesoccorso, rilevamento traffico, ecc.);
- ELECTROTEA s.r.l : si occupa di attività degli studi di architettura e ingegneria, collaudi ed analisi tecniche;
- GLOBAL FUNERAL SERVICE s.r.l : si occupa di servizi di pompe funebri e attività connesse;
- TNET SERVIZI s.r.l : si occupa di produzione di software e consulenza informatica e attività connesse;
- BIOCICLO s.r.l : si occupa di attività di recupero dei materiali eccetera;
- CASALASCA SERVIZI S.p.A. si occupa di attività di recupero dei materiali eccetera;
- UNITEA s.r.l : si occupa di attività produzione, trasmissione e distribuzione di energia;
- BLUGAS INFRASTRUTTURE s.r.l.: si occupa di attività servizi di progettazione di ingegneria integrata;
- BLUGAS s.r.l.: in liquidazione; si occupa di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati;
- ENIPOWER MANTOVA S.p.A.: si occupa di produzione di energia elettrica;
- AGIRE soc. cons. a r.l- Agenzia per la Gestione Intelligente: si occupa di attività degli studi di architettura e ingegneria;
- SINERGIE ITALIANE s.r.l.: in liquidazione; si occupa di commercio all'ingrosso di gas distribuito mediante condotte;

- MANTOVA AMBIENTE S.r.l.: è la Società che gestisce il Servizio Igiene Urbana, di raccolta e trasporto rifiuti, raccolta differenziata e raccolta rifiuti speciali e pericolosi, la conduzione degli Impianti di trattamento e di smaltimento rifiuti, la progettazione ed il mantenimento del verde pubblico;

La Società ha completato modifiche organizzative e societarie intraprese alcuni anni orsono per separare le funzioni di indirizzo e controllo dalle attività operative, raggiungendo l'assetto finale costituito da una Società Capogruppo (Tea S.p.A.) titolare di reti e impianti e diverse Società Operative controllate. La Società applica le norme di cui all'art. 16 del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, che così sostituisce i commi 4 e 5 del D.L. n. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012 nella composizione del Consiglio di Amministrazione, ove vi è la presenza di dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni proprietarie.

Il consiglio di amministrazione è formato da 5 componenti. L'organo di controllo è formato da 3 componenti.

Numero di dipendenti: 572

Risultato d'esercizio:

Utile d'esercizio 2014: utile euro 7.994.587,00

Utile d'esercizio 2015: utile euro 11.011.405,00

Utile d'esercizio 2016: utile euro 12.677.425,00

Utile d'esercizio 2017: utile euro 15.992.102,00

Utile d'esercizio 2018: utile euro 17.476.000,00

Utile d'esercizio 2019: utile euro 19.616.000,00

Fatturato (ricavi delle vendite e delle prestazioni + altri ricavi e proventi):

Fatturato 2016: euro 38.619.301,00

Fatturato 2017: euro 40.217.000,00

Fatturato 2018: euro 42.611.000,00

Fatturato 2019: euro 44.482.000,00

media 2017/2019: euro 42.436.666,67

Nel piano 2017 era previsto di mantenere tale partecipazione.

Ad oggi la società:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
 - ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori (lettera b);
 - non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente. Ai fini di detta verifica, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza contabile, l'Ente ha considerato non già le attività astrattamente elencate nell'oggetto sociale statutario, ma quelle svolte in concreto dalla proprie partecipate;
 - vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, superiore a 500.000 euro e in costante crescita, (il dato di fatturato preso a riferimento si riferisce alla grandezza risultante dai dati considerati ai nn.1 e 5 della lettera A dell'art.2425 Cod.Civile);
 - ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni.

La Società, inoltre, ha avviato entro giugno 2016 (v. termini T.U.S.P. 175/2016), le attività propedeutiche all'emissione di strumenti finanziari sul mercato regolamentato. Nel novembre 2016 gli atti sono stati depositati presso la Corte dei Conti Lombardia e nel giugno 2017 è giunta

a conclusione l'emissione di uno strumento finanziario (prestito obbligazionario unsecured e non convertibile di 30 milioni di euro) quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino.

Conferma Partecipazione: Sì

Motivazione: L'utilità della partecipazione deriva dalla possibilità da parte del Comune di partecipare, tramite Tea spa, alla governance circa l'assetto dei servizi pubblici locali, in particolare ambientali, energetici, idrici a livello locale, definendone quantitativamente e qualitativamente i servizi minimi e aggiuntivi nella Provincia di Mantova. L'evidente corrispondenza ai fini istituzionali degli enti soci e la buona condizione finanziaria della società (utile in costante crescita, con distribuzione di dividendi ai soci, il contestuale accrescimento del valore della società e quindi del valore della partecipazione) convergono nel formulare un giudizio positivo rispetto al mantenimento della partecipazione.

3. SOCIETÀ INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA (SIEM S.P.A.)

Quota di partecipazione detenuta dal Comune: 2,9429%

Attività svolta dalla società: gestione post operativa discariche RSU e assimilati. Attualmente la società svolge la gestione post operativa di tre discariche ubicate nel territorio della provincia di Mantova. Tale attività, imposta dalla normativa vigente in materia ambientale, costituisce parte del ciclo integrato dei rifiuti e, quindi, un servizio di interesse generale (come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del D.lgs. n.175/2016).

SIEM S.p.A. ha una partecipazione in MANTOVA ENERGIA s.r.l. la quale si occupa di attività di fabbricazione di motori, generatori e trasformatori.

L'organo amministrativo è composto da un Amministratore unico. Il collegio sindacale è formato da 3 componenti.

Numero di dipendenti: 1

Risultato d'esercizio:

Utile d'esercizio 2013: euro 171.490,00

Utile d'esercizio 2014: euro 1.670,00

Utile d'esercizio 2015: euro 208.507,00

Utile d'esercizio 2016: euro 40.714,00

Utile d'esercizio 2017: euro 43.195,00

Perdita d'esercizio 2018: euro – 1.839.634,00

Utile d'esercizio 2019: euro 60.770,20

Fatturato (ricavi delle vendite e delle prestazioni + altri ricavi e proventi):

Fatturato 2016: euro 906.057,00

Fatturato 2017: euro 778.880,00

Fatturato 2018: euro 732.111,00

Fatturato 2019: euro 652.833,00

Media 2017/2019: euro 721.274,67

Nel piano 2017 era previsto di mantenere tale partecipazione.

Ad oggi la società:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a), dato che il mancato svolgimento della gestione post operativa di tre discariche ubicate nel territorio della provincia di Mantova causerebbe conseguenze negative, sotto il profilo sanitario e ambientale, all'intero territorio provinciale;
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
 - rispetta le disposizioni relative al rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli amministratori, in quanto SIEM ha già operato, in ossequio alla disciplina dell'articolo 1, commi 611 e 612, legge n. 190 del 2014, la sostituzione del consiglio di amministrazione con la figura dell'amministratore unico (lettera b);
 - non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente. Ai fini di detta verifica, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza contabile, l'Ente ha considerato non già le attività astrattamente elencate nell'oggetto sociale statutario, ma quelle svolte in concreto dalla proprie partecipate (gestione post operativa delle discariche);

- vanta un fatturato medio, per l'ultimo triennio, superiore a 500.000 euro (cfr. comma 12-quinquies, articolo 26 del TU), (il dato di fatturato preso a riferimento si riferisce alla grandezza risultante dai dati considerati ai nn.1 e 5 della lettera A dell'art.2425 Cod.Civile);
- ha chiuso con un utile negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2019.;

Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ex art. 5, d.lgs. n. 175/2016, si evidenzia che l'attività caratteristica non determina costi o diversi oneri diretti a carico degli enti soci, a ciò provvedendosi con apposito fondo di bilancio della società.

Conferma Partecipazione: Sì

Motivazione: La società svolge la gestione post operativa di tre discariche ubicate nel territorio della provincia di Mantova. Tale attività, imposta dalla normativa vigente in materia ambientale, costituisce parte del ciclo integrato dei rifiuti e, quindi, un servizio di interesse generale. Il suo mancato svolgimento, peraltro, causerebbe conseguenze negative, sotto il profilo sanitario e ambientale, all'intero territorio provinciale. Una cessione della partecipazione, infine, appare difficilmente compatibile – alla luce degli attuali assetti organizzativi – con gli obblighi di legge gravanti sulla società (e sugli enti soci) in relazione alla gestione post operativa delle discariche e con la pianificazione del ciclo integrato d'ambito. Inoltre non hai mai richiesto l'intervento del Comune per ripianare perdite.